

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha esposto quanto segue:

- ha stipulato in data 11/03/2016 il contratto di cessione del quinto della pensione n. ***033;
- ha estinto tale finanziamento anticipatamente nell'agosto 2020, a seguito del pagamento della rata n. 52, quindi con n. 68 rate non godute;
- ha presentato reclamo in data 12/12/2020, cui l'intermediario ha dato riscontro non ritenuto soddisfacente.

Ciò esposto ha chiesto il rimborso dei seguenti costi secondo il criterio *pro rata temporis*:

- commissioni di attivazione € 158,03;
- commissioni istruttoria € 198,33;
- commissioni gestione € 117,64;
- oneri imposte € 20,71;
- commissioni di intermediazioni € 790,16;
- abbuoni intermediario € 117,64;
- totale reclamato € 1.167,23 oltre interessi legali dalla data di estinzione.

Con le controdeduzioni l'intermediario preliminarmente esclude l'applicabilità alla fattispecie della c.d. sentenza "Lexitor"; inoltre ha affermato che:

- gli oneri erariali sono stati versati all'erario;
- le commissioni di intermediazione non sono soggette a restituzione pro quota, essendo state versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche

- alla stipula del contratto di prestito; a titolo di riscontro probatorio del pagamento effettuato viene trasmettere la fattura emessa dall'agente (cfr. all.ti controdeduzioni);
- le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto percepite dall'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
 - per quanto riguarda le commissioni di gestione, il criterio per la restituzione delle stesse in caso di estinzione anticipata è proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento, come esplicitato nel piano di ammortamento, sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente. Fermo restando quanto sopra, in ordine all'adozione del criterio del tasso di interesse effettivo come unico e pertinente parametro per la determinazione delle commissioni da rimborsare la banca, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 200,00 al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
 - nel contratto di finanziamento la voce "*spese di istruttoria*" fa riferimento ad una mera e formale attività di preanalisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; pertanto, emerge in maniera del tutto chiara dalle clausole contrattuali la natura *up front* di tali commissioni.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto in via principale di rigettare l'avversa richiesta di restituzione di rimborso delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 117,64; di rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione. In via subordinata chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 200,00, rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato dal Collegio a titolo di rimborso, quanto già rimborsato a titolo di commissioni pari a € 117,64.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48* [*Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*"] *debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*".

Pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 "*letto alla luce del considerando 39* [della direttiva] *prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante*

tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;

- “...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;

- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;

- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;

- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le “*linee orientative*” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “*favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela*” - ha fornito il seguente “*punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori*”: “*Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i

costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Da quanto sopra consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non troverebbe applicazione al caso di specie.

Del resto, in linea con le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, il Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, ha enunciato i seguenti principi:

- (i) l'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva 2008/48 è inconcludente, in quanto la direttiva è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art.125-sexies TUB (che ne costituisce fedele trasposizione), a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali;
- (ii) la distinzione, ai fini dell'ammissione o meno a rimborso, fra costi *recurring* ed *up front* è superata per effetto della necessità di interpretare la normativa nazionale in maniera conforme alla sentenza "Lexitor", con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri rientranti nel "costo totale del credito" ex art. 127 TUB.

In conformità con quest'ultima pronuncia cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli, del 7.2.2020, n. 1340 - relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 125 sexies TUB - secondo la quale al contratto si deve applicare il "vecchio" articolo 125, comma 2, TUB e la disposizione deve essere interpretata in base alla cd. sentenza "Lexitor" (si vedano inoltre, da ultimo, nel senso dell'immediata applicabilità nel nostro ordinamento dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, le tre ordinanze del Tribunale di Milano, 3 novembre 2020, n. 27398, n. 27406, n. 27411).

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *"occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c."*, ha ritenuto in particolare che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Il cliente allega anche copia di un ulteriore rapporto di prestito CQS *604, stipulato tra le medesime parti, in corrispondenza temporale della estinzione anticipata del contratto di cui è causa, senza avanzare richieste su tale diverso e ulteriore rapporto.

È in atti copia del conteggio estintivo con data estinzione al 31/08/2020; il cliente allega anche la relativa liberatoria (cfr. all.ti ricorso). Dal conteggio risultano importo rimborsati al cliente per € 117,64.

Il contratto controverso, sottoscritto il 11/03/2016, reca le seguenti condizioni economiche:

“A) € 350,00 spese di istruttoria: dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata;

B) € 278,88 commissioni di attivazione dovute per le prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'Ente pensionistico dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico...;

C) € 207,60 commissioni di gestione dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito”;

E) € 36,55 oneri erariali-altre spese amministrative imposta sostitutiva art. 17 DPR 601/73-recupero spese postali di notifica dei contratti presso l'ente pensionistico;

F) € 1.394,40 costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito...”.

Nelle condizioni contrattuali, per il caso di estinzione anticipata, è previsto il rimborso della voce commissionale *sub* lettera C (*“commissioni di gestione pratica”*) per la quota non maturata, secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di ammortamento del prestito che è parte integrante del contratto. Per gli altri costi non è invece previsto alcun rimborso, in quanto interamente maturati all'atto del perfezionamento del contratto.

L'intermediario trasmette, allegati alle controdeduzioni, il piano di ammortamento debitamente sottoscritto dal cliente cui rinvia la clausola di estinzione anticipata, nonché fattura dell'agente con il dettaglio degli importi dovuti per l'intermediazione relativa al contratto in oggetto.

Secondo il recente orientamento condiviso dei Collegi, alle commissioni di gestione si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*.

Per quanto riguarda il presente contratto, come si è detto l'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, da cui risulta la quota parte degli oneri ritenuti rimborsabili (per la commissione C); pertanto le commissioni di gestione non maturate devono essere rimborsate secondo il criterio contrattuale.

In merito alla commissione di intermediazione, si osserva che sulla base della documentazione agli atti risulta che il cliente abbia conferito incarico di intermediazione per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento (la commissione è quindi qualificabile come *up front*); anche le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, essendo relative ad attività propedeutiche rispetto al finanziamento, hanno chiaramente natura *up front* (sulla natura *up front* dei suffetti costi, cfr. anche la clausola sull'estinzione anticipata del finanziamento che qualifica tali costi come interamente maturati all'atto del perfezionamento del contratto).

La voce *“oneri erariali e altre spese amministrative”*, pure oggetto di domanda del cliente, non risulta scomposta nelle due componenti; la descrizione della voce fa riferimento tra l'altro a *“spese postali”* senza richiamare l'attività istruttoria. In base all'orientamento consolidato dei Collegi è da qualificare interamente *recurring* non essendo possibile enucleare l'importo dei soli oneri erariali (come detto non indicati in contratto) che di per sé sarebbero non rimborsabili.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF o il criterio contrattuale e ai costi *up front* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.619,37	Tasso di interesse annuale	6,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	166,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	01/05/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,21%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	35,21%	123,25		123,25
Commissioni attivazione				278,88	Upfront	35,21%	98,21		98,21
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	117,64	117,64	0,00
Oneri erariali e altre spese amministrative				36,55	Recurring	56,67%	20,71		20,71
Costi di intermediazione				1.394,40	Upfront	35,21%	491,03		491,03
Totale				2.267,43					733,20

L'importo ottenuto è inferiore a quanto richiesto dal cliente, che applica il criterio *recurring* a tutte le voci.

Si fa presente che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Vengono chieste altresì gli interessi dalla data di estinzione.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 733,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA